



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA

DI PALERMO

Il Presidente

Visto il proprio provvedimento 16/03/2022 con il quale è stata pubblicata la vacanza di n. 4 posti per tirocini formativi a sensi dell'art. 73 del D.L. 69/2013, convertito con legge 9/8/2013 n. 98;

Premesso che sono state presentate n. 06 domande di accesso allo stage formativo;

Considerato che è interesse dell'Ufficio ammettere al tirocinio tutti gli aspiranti nell'ottica del conseguimento degli obiettivi cui è preordinato l'istituto e non ravvisandosi ragioni ostative;

Ritenuto che dall'esame delle domande la graduatoria secondo i parametri indicati dal co. II del citato art. 73, nonché applicando il criterio di calcolo della media ponderata in tutte quelle ipotesi in cui per la stessa materia siano stati previsti esami diversi (giusta delibera del C.S.M. del 24/7/19 prot. P13750/2019) va formata come segue:

NOMINATIVO	MEDIA	VOTO LAUREA
1. AFFATIGATO RAUL	28,83''''	110 E LODE
2. SCIANNA SABRINA	28,63''''	110 E LODE
3. COMO ALESSANDRA	27,50''''	110 E LODE
4. AUGELLO NICOLETTA	26,83''	110
5. PENNAVARIA FABIOLA	26,78'	108
6. GRIMALDI FEDERICA	26,12	107

N.B. L'apostrofo aggiunto al voto della media indica il numero di lodi conseguite.

P.Q.M.

Ammette, i 6 aspiranti come sopra indicati allo stage di formazione teorico-pratica per la durata di 18 mesi a decorrere dalla data di immissione in possesso e invita gli stessi a comparire il giorno **lunedì 11 aprile 2022 alle ore 10:00** presso la segreteria di presidenza del Tribunale di Sorveglianza di Palermo per gli adempimenti propedeutici all'inizio del tirocinio;

Dispone che gli ammessi allo stage di formazione teorico-pratico:

1. Svolgeranno le attività di formazione sotto la guida del controllo del magistrato formatore nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso e di astenersi dalla deposizione testimoniale.


2. Non potranno avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto di interessi per conto proprio o di terzi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono il tirocinio.
3. Non potranno esercitare attività professionali innanzi l'ufficio dove si svolge lo stage, nè potranno rappresentare o difendere anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa le parti dei procedimenti che si sono svolti dinnanzi al magistrato formatore o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

Lo svolgimento dello stage non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

Per tutto ciò non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia all'art. 73 del D.L. 69/2013 convertito con legge n. 98/2013.

L'assenza alla convocazione senza giustificazione verrà considerata rinuncia al tirocinio.

Palermo, 07.04.2022


La Presidente
Tribunale di Sorveglianza
di Palermo
La Presidente
Luisa Leone